

LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124.  
LE MODIFICHE AL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO  
E LE NOVITÀ IN MATERIA DI RIPRODUZIONE

1. PREMESSA

La riproduzione dei beni culturali è disciplinata dagli articoli 106 e seguenti del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”<sup>1</sup>. Queste norme si basano sulle prassi, strumentazioni, sistemi di ripresa e divulgazione che erano in uso nei decenni precedenti la loro promulgazione, nell’era pre-digitale e pre-Internet/web.

Nella versione originaria del Codice, l’art. 107 veniva generalmente letto in modo tale da sottoporre la riproduzione dei beni culturali in custodia a Ministero, regioni e altri enti pubblici territoriali all’ottenimento di autorizzazione da parte dell’ente custode del bene, sia per scopi commerciali sia per scopi di studio o didattica. Ciò anche alla luce del disposto del controverso Decreto Ministeriale del 20 aprile 2005 “Indirizzi, criteri e modalità per la riproduzione dei beni culturali, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”. Si era dunque affermata una procedura per la quale qualsiasi riproduzione (non solo quella per contatto) era soggetta ad autorizzazione da parte degli enti.

2. LE MODIFICHE NORMATIVE DAL 2014 AL 2016

In una situazione già di per sé poco semplice, il rapido sviluppo dell’informatica e dei sistemi di comunicazione ha prodotto un notevole divario tra ciò che la prassi consentiva e i reali metodi e strumenti di riproduzione e divulgazione generalmente disponibili. Si è pertanto cercata una soluzione, procedendo ad aggiornare le norme. Il 31 maggio 2014 veniva così approvato il cosiddetto “Decreto *Art Bonus*” (Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106) che introduceva il comma 3-bis all’art. 108:

«Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale: 1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni bibliografici e archivistici attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene,

<sup>1</sup> <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42!vig=/>.

né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi; 2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto».

Veniva dunque prevista una maggiore libertà per la riproduzione e divulgazione dei beni culturali, ma rimaneva esclusa dal regime più liberale la riproduzione dei beni librari e archivistici. Inoltre restava dubbia la possibilità di divulgare on-line le riproduzioni. Il comma 3-bis 2) sembrava infatti stabilire che ogni pubblicazione on-line dovesse essere realizzata in modo da non consentire la riproduzione da parte di terzi (sull'argomento cfr. anche CIURCINA, GROSSI 2016, con bibl. precedente).

### 3. LA MODIFICA NORMATIVA DEL 2017

La Legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”<sup>2</sup> ha apportato ulteriori modifiche al Codice atte a favorire la libertà di riproduzione quando non effettuata a scopo di lucro, estendendo tale libertà anche ai beni librari.

L'art. 171 stabilisce:

«Al fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla riproduzione di beni culturali, all'articolo 108 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo le parole: “riproduzioni richieste” sono inserite le seguenti: “o eseguite”; b) al comma 3-bis: 1) al numero 1), le parole: “bibliografici e” sono soppresse, dopo la parola: “archivistici” sono inserite le seguenti: “sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo,” e dopo la parola: “attuata” sono inserite le seguenti: “nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e”; 2) al numero 2), le parole: “, neanche indiretto” sono soppresse».

La modifica al comma 3 chiarisce opportunamente che la riproduzione eseguita da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro, non prevede il pagamento di canone. Più importanti le modifiche al comma 3-bis che ampliano lo spazio delle attività “completamente libere” e che quindi da una parte non richiedono il pagamento di un canone, dall'altra non necessitano l'ottenimento di autorizzazione.

È quindi sancita la libera riproducibilità anche dei beni librari e archivistici, nei casi in cui non sussistano impedimenti legati ad altre normative (ad esempio

<sup>2</sup> [http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-08-04;124!vig=.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-08-04;124!vig=)

norme sulla privacy per i documenti archivistici che conservino dati personali). Viene inoltre superata la difficoltà di divulgazione sui social media da parte del pubblico generico, per scopi privati, non commerciali. L'eliminazione dall'art. 108 delle parole "anche indiretto" consente infatti di pubblicare più serenamente su un sito web che non abbia scopo di lucro l'immagine di un bene culturale: infatti, nella normalità dei casi, è facile argomentare che un sito web abbia «finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale».

La formulazione attuale del comma 3-bis dell'art. 108 risulta pertanto la seguente:

«3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale: 1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi; 2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro».

#### 4. CONCLUSIONI

Seppure ad oggi la legislazione risulti ancora restrittiva, non chiara e sicuramente legata a un contesto storico in cui Internet e il web non avevano ancora rivoluzionato il modo di condividere la conoscenza, dal 2014 molti passi avanti sono stati fatti in materia di riproducibilità dei beni culturali; le modifiche introdotte all'art. 108 del Codice dei Beni Culturali aprono un nuovo e più ampio orizzonte sulla conoscenza, valorizzazione e tutela dei beni culturali (per una riflessione sul valore della libera circolazione dei beni culturali, cfr. da ultimo CIURCINA 2018).

MARCO CIURCINA

Studio Legale Ciurcina  
ciurcina@studiolegale.it

PIERGIOVANNA GROSSI\*

Dipartimento Culture e Civiltà  
Università degli Studi di Verona  
piergiovanna.grossi@univr.it

\* <https://orcid.org/0000-0002-4016-8268>.

## BIBLIOGRAFIA

- CIURCINA M. 2018, *Riflessioni sul diritto d'accesso ai beni culturali*, in M. ARIZZA, V. BOI, A. CARAVALE, A. PALOMBINI, A. PIERGROSSI (eds.), *I dati archeologici. Accessibilità, proprietà, disseminazione (Roma 2017)*, «Archeologia e Calcolatori», 29, 59-62.
- CIURCINA M., GROSSI P. 2016, *Considerazioni sugli Open Data e i beni culturali e paesaggistici in Italia. Il decreto Artbonus: cosa cambia per la riproduzione dei beni culturali*, in P. BASSO, A. CARAVALE, P. GROSSI (eds.), *ArcheoFOSS. Free, Libre and Open Source Software e Open Format nei processi di ricerca archeologica. Atti del IX Workshop (Verona 2014)*, «Archeologia e Calcolatori», Suppl. 8, 35-41.

## ABSTRACT

Articles 106 and following of the Italian Legislative Decree 42/2004 raise some critical issues for those who want to reproduce cultural heritage and disseminate these reproductions. In 2014 and 2016, changes were introduced to article 108 of that same Legislative Decree: these, under certain conditions, make it easier to carry out such activities when they are not done for profit. This paper explains in particular the changes recently introduced by the Italian Law 124/2017.